

Allegato A

Consorzio Parco delle Groane



Sede Solaro (MI)

Piano territoriale di coordinamento

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 N°7/18476 - BURL 31/8/04)

Regolamento per gli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile

Testo con modifiche conseguenti il recepimento delle osservazioni

Redatto ai sensi dell'art 43 delle norme tecniche

Articolo 1 – Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica per l'installazione e il mantenimento, in caso di rinnovo, degli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile nel territorio del Parco regionale delle Groane, istituito ai sensi della legge regionale 20 agosto 1976 n°31, sulla base del relativo Piano territoriale di coordinamento (approvato con deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2004 n°7/18476 - BURL 31/8/04), con particolare riferimento all'art. 43 comma 4, norme tecniche d'attuazione. Ai fini del presente regolamento, per impianti s'intende l'insieme d'apparati e manufatti edilizi realizzati su un terreno ai fini della diffusione e ripetizione dei segnali radiomagnetici di telecomunicazione e telefonia mobile, ivi compresi i recinti, le antenne, i tralicci, i cosiddetti "shelter" ed ogni altro manufatto collegato. Il presente regolamento integra le norme stabilite dalle vigenti leggi di settore e dagli eventuali regolamenti comunali; **in caso di difformità fra regolamentazioni, prevale la norma più restrittiva**. Per operatore s'intende il soggetto che presenta l'istanza, a prescindere dal numero di gestori interessati; per gestore s'intende il gestore della telefonia mobile.

Articolo 2 – Principi generali

Sono ammessi esclusivamente impianti d'interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico, indicati nella tavola 1 e nelle schede da 01 a 15, parte integrante del presente regolamento, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, da assicurarsi secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

Articolo 3 – Obbligo di mitigazione

La posa d'impianti è soggetta alla realizzazione delle seguenti opere di mitigazione ambientale e alla loro manutenzione per almeno sei anni:

- Per impianti che abbiano un'altezza al colmo superiore a metri 10, **calcolata dal nudo terreno alla sommità complessiva risultante dagli elaborati grafici**, l'operatore deve realizzare una mitigazione forestale per una superficie pari ad una volta e mezza l'altezza al colmo; i diversi gestori devono concentrare i loro apparati su un solo traliccio per sito individuato;
- Per impianti inferiori a metri 10, deve essere realizzata una cortina di siepi e arbusti, non inferiore a metri tre di larghezza, attorno alla pertinenza dell'impianto;
- La scelta delle specie deve essere individuata fra quelle indicate nel vigente piano di settore Zone Edificate (titolo II);
- I soggetti gestori devono impegnarsi ad acquistare o ad assumere legittimo possesso delle aree occorrenti per le mitigazioni, alla loro realizzazione e manutenzione;
- I tralicci sono realizzati in legno lamellare o in lamiera tubolare trattata anticorrosione, tinteggiata nei parametri cromatici più prossimi ai colori del cielo di Lombardia;
- La pertinenza cintata non può superare i metri quadrati 150 per il traliccio e il primo gestore, oltre a metri quadrati 20 per ogni gestore aggiuntivo;

Articolo 4 – garanzie sulle mitigazioni

Le obbligazioni di cui al presente articolo vengono garantite dal soggetto richiedente, mediante la presentazione al Consorzio Parco Groane di due distinte cauzioni, come determinate nel successivo art 5. Tali cauzioni, se prestate con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, devono essere incondizionate e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civile, fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o assicurativa, deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della committente.

Articolo 5 – Determinazione del valore dei costi di mitigazione

I costi di mitigazione sono determinati dalla sommatoria dei seguenti fattori componenti e determinano l'ammontare della prima cauzione, avente scadenza conforme ai termini per la conclusione dei lavori, aumentati di tre mesi:

1. acquisto del terreno, la cui stima deriva dalla triplicazione del valore di base d'esproprio del terreno a bosco alto, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad € 2000 per spese di rogito;
2. onere di rimboschimento, stimato in € 1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all'inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria;

I costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum in ragione di € 0,9 al metro quadro per i sei anni e determinano l'ammontare della seconda cauzione, avente durata non inferiore ad anni sei e mesi sei.

Articolo 6 – Potere sostitutivo

Il Consorzio Parco Groane in caso d'inadempimento, notifica la diffida ad ampiere, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere; in difetto procede all'escussione delle garanzie al fine d'eseguire d'ufficio le mitigazioni previste. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all'impianto, **preferibilmente nel territorio del comune interessato**.

Articolo 7 – Attività sostitutiva

Qualora l'operatore dimostri, in base a situazioni oggettive, fra cui l'indisponibilità del terreno, a far fronte agli obblighi di mitigazione, può richiedere al Consorzio di provvedervi, versando allo stesso una somma corrispondente alle due cauzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, prima del rilascio dell'atto di competenza consortile. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all'impianto, **preferibilmente nel territorio del comune interessato**.

Articolo 8 – Procedura

I progetti sono presentati al Consorzio Parco Groane, **mediante lo sportello unico per le imprese del Comune interessato**, per l'espressione degli atti di propria competenza in relazione allo specifico Piano territoriale di coordinamento e alle norme vigenti a tutela del paesaggio, completi del progetto ~~esecutivo~~ delle opere di mitigazione, nonché **di una dichiarazione impegnativa a depositare le** delle cauzioni previste dai precedenti articoli 4 e 5, o di un'impegnativa a versare la somma di cui al precedente articolo 7, a ricevimento del preavviso d'autorizzazione. ~~La presentazione è effettuata direttamente al protocollo in duplice copia, o inviata dallo sportello unico per le imprese e per l'edilizia competente.~~ Il Consorzio si esprime nei trenta giorni successivi al ricevimento, fatta eccezione del mese di agosto e del periodo fra il 23 dicembre e il 7 gennaio successivo.

Articolo 9 – Casi d'esclusione

Non sono soggetti all'obbligo di mitigazione gli impianti posti sulle torri piezometriche dei Comuni consorziati; per gli altri siti già esistenti, si applicano le prescrizioni relative ai titoli abilitativi già rilasciati, in base alle precedenti normative vigenti, fino a scadenza dei contratti in essere; per ottenere il rinnovo, devono essere realizzate le mitigazioni.

Per gli impianti che abbiano un'altezza inferiore a metri 10, possono essere individuati siti diversi da quelli di cui alla tavola 1 allegata, prioritariamente in zona per servizi, o in ambito stradale, al centro di rotatorie, aiuole spartitraffico e pertinenze, nel rispetto delle norme di circolazione stradale; non possono ad ogni modo essere collocati nelle zone di riserva naturale orientata oppure nelle altre aree escluse, in quanto con visuale o di pregio naturalistico ambientale, individuate con apposito simbolo grafico nella stessa tavola.

Articolo 10 – Utilizzo di proprietà consortili

Per i siti giacenti su proprietà consortili, l'operatore è tenuto a versare un canone d'affitto stimato in € 10.000 (diecimila) annui per il primo gestore oltre ad € 2.000 (duemila) per ogni gestore aggiuntivo. Per i siti giacenti su terreni in affitto o comodato a beneficio del consorzio, la posa deve essere ammessa dai relativi contratti in essere: in tal caso l'operatore

s'impegna a ripristinare integralmente i luoghi a termine contratto di locazione, comodato o uso tra consorzio e proprietà. I contratti hanno durata massima novennale, con esclusione del tacito rinnovo. Gli importi di cui trattasi sono soggetti ad aggiornamento annuale **al primo febbraio**, in base all'inflazione programmata indicata nella legge finanziaria. **Per i siti giacenti su altre proprietà, i canoni e contratti sono determinati dalle stesse secondo norma e prassi.**

Allegato B

Consorzio Parco delle Groane

Sede Solaro (MI)

Piano territoriale di coordinamento

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 N°7/18476 - BURL 31/8/04)

Regolamento per gli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile

Redatto ai sensi dell'art 43 delle norme tecniche

Relazione tecnica

Redatto da

dr.arch. Fabio Lopez Nunes - direttore generale del Consorzio

consulenza legale

dr. avv. Menzani

Premessa

La Regione Lombardia ha approvato una variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane (PTC), con deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2004 n°7/18476 - BURL 31/8/04.

Gli articoli 10 e 43 delle relative norme tecniche d'attuazione prevedono l'obbligo di redigere un regolamento per la posa di antenne per la telefonia mobile e le radiotrasmissioni. La Conferenza programmatica inter-istituzionale dell'8 ottobre 2004, a cui erano presenti tutti i Comuni del Parco, con la sola eccezione di Bollate e la Provincia di Milano, ha dato mandato di redigere la proposta di regolamento, da sottoporre all'Assemblea Consortile.

Il Consiglio d'Amministrazione ha dato mandato al Direttore del Consorzio di procedere, avvalendosi delle opportune collaborazioni esterne, per sopperire ad eventuali carenze di struttura organica, per far fronte all'incombenza straordinaria; nella fattispecie, il Direttore ha assunto in proprio la progettazione generale, avvalendosi della collaborazione esterna dell'avv. Gian Maria Menzani del Foro di Milano.

La “questione delle antenne per la telefonia mobile”

Questo regolamento non intende interferire, modificare o appesantire le normative di sicurezza circa la collocazione degli apparati di telefonia mobile, sia di carattere generale, sia di carattere locale (regolamenti comunali). La questione è oggetto di numerose controversie, espressione di giudizi differenziati da più organi giudicanti, compresa la Corte Costituzionale, e pertanto sarebbe improprio intromettersi nell'indicare come debba applicarsi la normativa

tecnica relativa. Pur tuttavia è innegabile che tali impianti destano frequenti preoccupazioni, se non anche vere opposizioni, da parte di molti cittadini, spesso riuniti in comitati, a cui talvolta si affiancano anche le amministrazioni locali. Inoltre gli apparati, a prescindere dagli aspetti di eventuale inquinamento radiomagnetico, sono di rilevante impatto paesaggistico, a volte incompatibili con la presenza di alti valori paesaggistici e ambientali; la normativa in materia di impianti per la fonia mobile a salva quella afferente alla tutela ambientale che resta quindi valida e prevalente.

Per contro, l'uso degli apparati cellulari è diffuso alla quasi totalità dei cittadini, cominciando ormai dalla più tenera età; non è quindi possibile né immaginabile applicare una politica integralmente proibizionista, specie in un'area metropolitana come quella del Parco Groane .

Per questi motivi appare logico e conseguente indicare siti e condizioni di accettabilità paesaggistica e naturalistica per tali impianti; il presente regolamento si occupa di questo, e solo di questo. Tutte le altre questioni restano demandate alle leggi e ai regolamenti comunali.

La fonte normativa

La fonte del diritto che prevede il regolamento è l'articolo 43 comma 4 del PTC, che si riporta :

4. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile sono soggetti ad uno specifico Regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente. E' sempre vietata l'installazione in zona di riserva naturale o nei con visuali delle ville storiche. Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.

Stato di fatto

Attualmente risultano collocate poche antenne GSM nel parco, alcune sopra le civiche torri piezometriche e due mediante specifiche deroghe per pubblica utilità al precedente PTC .

Tipologie d'impianti

Ai fini del presente regolamento, sono stati differenziati due tipi diversi di manufatti, il primo relativo alle grandi antenne di fonia GSM, sovente alte oltre venti, talvolta 30 metri, che producono un rilevante impatto ambientale e paesaggistico, e richiedono quindi un'opera di mitigazione conseguente; il reticolo di copertura è stimato attorno ai tre chilometri. In secondo luogo le antenne di minore altezza, fino a 10 metri, che riguardano le nuove tecnologie, tra cui UMTS, a maglia molto più fitta e impatto minore.

La questione delle mitigazioni ambientali e dello standard naturalistico

Il Consorzio ritiene accettabile la presenza di manufatti di tal specie solo a condizione che, a fronte della loro posa, si proceda ad una sufficiente opera di mitigazione ambientale, costituita da un terreno adeguatamente rimboschito, di congrua superficie, come a seguito stimata.

Il Consorzio, con questo regolamento, intende attivare un modello di compartecipazione privata alla gestione del bene pubblico, rappresentato dalla conservazione in perpetuo del territorio protetto e della sua biodiversità, in ossequio alla convenzione di Rio de Janeiro, di cui alla legge 14 febbraio 1994 n°124. L'operatore viene chiamato a occuparsi anche dell'area verde che circonda l'intervento, con le opere di miglioramento naturalistico e forestale, rispondendo così anche alla domanda di forestazione urbana massiccia che la recente sottoscrizione dell'accordo di Kioto sulla riduzione dei gas "serra" ci obbligherà a realizzare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la posa delle antenne, si è stimato occorrente un intervento di filtro naturalistico rappresentato da un rimboschimento di una superficie pari ad una volta e mezza l'altezza del pennone, che corrisponde, grosso modo, ad un ettaro per gli impianti più alti. Ciò significa, in via teorica, che attorno all'antenna potrà crescere una cortina boscata di circa 50 metri di diametro, corrispondente a 1600 giovani piantine da vivaio e non più di cinque o sei piante ad alto fusto adulte per ogni raggio.

Progetto di mitigazione o compensazione ambientale

L'intervento deve prevedere il progetto di mitigazione o compensazione ambientale, così come stimato. La quantificazione economica del loro costo si basa su tre parametri, i primi due relativi al valore dei terreni occorrenti e al valore delle opere di rimboschimento o miglioria forestale-naturalistica; il terzo relativo alla manutenzione :

1. i costi di acquisto del terreno, sono stimati in base alla triplicazione del valore di base d'esproprio del terreno a bosco alto, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad € 2000 per spese di rogito; tale stima è corrispondente al calcolo convenzionale dell'acquisizione bonaria in sede espropriativa, dove l'incremento è dato dalla cessione consensuale e dal risarcimento del conduttore del fondo;
2. l'onere di rimboschimento, è stimato in € 1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all'inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria; la stima è effettuata sulla base dei costi cognitivi di rimboschimento in questa regione agraria e in aderenza alle stime degli organi amministrativi regionali e provinciali, in relazione all'erogazione di contributi di varia natura;
3. I costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum, in ragione di € 0,9 al metro quadro, per tutti i primi sei anni dall'intervento. L'esperienza dimostra che il fabbisogno manutentivo del rimboschimento decresce sostanzialmente a sei anni dall'impianto: ciò consente all'ente gestore di non avere rilevanti oneri manutentivi negli anni successivi. La stima è decrescente, fondata su parametri manutentivi dei rimboschimenti in queste zone: € 0,2 per i primi tre anni e € 0,1 per i secondi tre anni;

Non sempre l'operatore può essere in grado di effettuare le mitigazioni citate; per esempio potrebbe trovarsi in difficoltà a reperire le aree, se già non le possiede; per evitare inutili controversie in ordine agli interventi d'ufficio, mediante l'escussione delle cauzioni, il regolamento prevede la possibilità che l'operatore eroghi direttamente la risorsa cauzionale al Consorzio e che questi provveda in sua vece; tale scelta, di carattere residuale, evita il formarsi di una domanda autoreferenziale sui terreni protetti, che farebbe lievitare inutilmente i prezzi di vendita, oggi attestati nel mercato attorno ai valori indicati al precedente punto 1 .

Nulla toglie che l'erogazione degli oneri possa anche essere rateizzata, purché, per le rate post-datate, vi siano le apposite polizze fidejussorie.

I siti individuati

Il regolamento individua 11 siti di localizzazione possibile degli impianti principali, diffusi con una certa omogeneità sul territorio, tenuto conto degli impianti già esistenti o programmati dentro e fuori dal parco; la maggior parte dei siti proposti afferisce a proprietà pubbliche, alcune del Consorzio Parco Groane, proprio al fine di agevolare il rapporto con un contraente facilmente individuabile e portatore di pubblici interessi. Ciascun sito è descritto in una apposita scheda.

Negli altri casi, cioè per le antenne fino a 10 metri d'altezza, non vengono individuati siti precisi, ma la tavola allegata al regolamento individua le aree dove non è possibile posarne: si tratta di zone di riserva naturale orientata, con visuali panoramici, aree di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, propri della identificazione del Parco, fra cui i Siti d'importanza comunitaria ai fini della direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Il regolamento distingue fra operatore e gestore; il primo è colui che realizza il manufatto, lo mantiene e se ne assume la responsabilità di fronte al Consorzio, ai fini del presente regolamento; il secondo è il gestore di telefonia mobile concessionario del servizio. Il Consorzio favorisce la concentrazione di più gestori su uno stesso impianto, poiché gli oneri di mitigazione ambientale saranno così ripartiti fra più soggetti.

Proprietà consortili

Il regolamento disciplina anche i canoni d'affitto e le modalità d'uso di eventuali siti di proprietà del Consorzio Parco Groane; per quelli che il Consorzio ha, a sua volta, in uso o affitto, la concessione potrà essere data solo se il rapporto contrattuale fra lo stesso e il proprietario lo consente e limitatamente alla durata dello stesso; a termine, i luoghi dovranno essere ripristinati, a cura e spese degli operatori.